

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO **Seconda Sezione Civile** GIUDICE DELL'ESECUZIONE: DOTT. BRUNO CONCA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 377/2023 R.G.E. CUSTODE GIUDIZIALE e DELEGATO ALLA VENDITA: DOTT. IVAN RINALDI C.F. RNLVNI82H27I628T - MAIL: ivan.rinaldi@strinaldi.com * *** * **AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PRIMO ESPERIMENTO** * * * * Il dott. IVAN RINALDI, nominato Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale con ordinanza in data 24/01/2024 **AVVISA CHE** Tramite il portale www.fallcoaste.it (il cui titolare è il gestore ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO S.r.l.) il giorno 04.07.2024, alle ore 10.00, avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la procedura di **VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA** dei seguenti beni LOTTO N. 1 In Comune di Schilpario (BG) Via del Trocc n. 7, quota di ½ di nuda proprietà di: - Abitazione, categoria A/3, classe 2, consistenza 4 vani, rendita Euro 198,32. Box, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 mg, rendita Euro 16,11.

L'appartamento si trova al piano primo di un complesso denominato	
"Condominio Bucaneve": si accede all'unità attraverso una scala esterna di uso	
comune. L'ingresso si apre sul soggiorno con zona cottura, che contiene anche	
la caldaia. La zona giorno è molto luminosa e arieggiata: da qui si accede al	
terrazzo che si apre sul panorama delle montagne circostanti. Un piccolo	
disimpegno conduce al reparto notte composto da n.2 camere da letto e dal	
bagno.	
Nel piano seminterrato si trova la cantina di mq.5.85 dotata di finestra.	
Nella zona nord dell'edificio, al piano terra si trova il blocco delle autorimesse	
con ingresso diretto da via del Trocc.	
Per la individuazione dei confini e per le ulteriori notizie descrittive dell'immobile in	
oggetto, si fa riferimento alla perizia di stima consultabile sui siti indicati in calce al	
presente avviso di vendita.	
Riferimenti Catastali	
L'immobile è identificato come segue:	
- foglio 73, particella 2545, subalterno 9, indirizzo Via del Trocc, piano 1,	
comune Schilpario (BG);	
- foglio 73, particella 5974, subalterno 3, indirizzo Via del Trocc, piano T,	
comune Schilpario (BG).	
Regolarità edilizia: il perito ha dichiarato la conformità edilizia, catastale e	
urbanistica per l'appartamento e l'autorimessa.	
Stato occupativo dei beni: occupato.	
PREZZO BASE: € 32.903,00	
OFFERTA MINIMA EX ART. 571 C.P.C.: € 24.677,25	
AUMENTO MINIMO: € 1.000,00	

CAUZIONE ALMENO PARI AL 10% DEL PREZZO	
Imposte di trasferimento e oneri saranno a carico dell'aggiudicatario.	
LOTTO N. 2	
In Comune di Bergamo (BG) Via Giovanni Falcone, quota di ½ di piena proprietà di:	
- Box, categoria C/6, classe 10, consistenza 31 mq, rendita Euro 156,90.	
Trattasi di autorimessa con doppio posto auto posta al piano interrato di un	
complesso molto grande denominato "La porta del Parco" in zona residenziale-	
commerciale di Bergamo sud. Il fabbricato presenta le stesse tipologie	
architettoniche dei palazzi limitrofi, dalle linee moderne e con notevole	
sviluppo volumetrico. La zona presenta una densità insediativa notevole: i	
collegamenti sono garantiti dalle principali arterie viabilistiche in particolare da	
Via S.Bernardino, che conduce sia al centro di Bergamo che alla tangenziale e	
dai mezzi pubblici collocati nelle immediate vicinanze. I parcheggi sono limitati.	
Per la individuazione dei confini e per le ulteriori notizie descrittive dell'immobile in	
oggetto, si fa riferimento alla perizia di stima consultabile sui siti indicati in calce al	
presente avviso di vendita.	
Riferimenti Catastali	
L'immobile è identificato come segue:	
- foglio 93, particella 2531, subalterno 107, indirizzo Via Giovanni Falcone, piano	
S1, comune Bergamo (BG).	
Regolarità edilizia: il perito ha dichiarato la conformità edilizia, catastale e	
urbanistica.	
Stato occupativo dei beni: occupato.	
PREZZO BASE: € 19.000,00	

OFFERTA MINIMA EX ART. 571 C.P.C.: € 14.250,00	
AUMENTO MINIMO: € 1.000,00	
CAUZIONE ALMENO PARI AL 10% DEL PREZZO	
Imposte di trasferimento e oneri saranno a carico dell'aggiudicatario.	
Lo scrivente Professionista Delegato	
DETERMINA	
le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di	
vendita.	
DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA	
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:	
le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore	
12.00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, ad	
eccezione del sabato e festivi, ossia ENTRO IL 03.07.2024 ENTRO LE ORE 12,00;	
ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo	
ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente	
ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c.,	
onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; si precisa che il	
presentatore dovrà necessariamente identificarsi e coincidere con l'offerente a pena di	
inammissibilità dell'offerta;	
le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed	
i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia	
n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:	
Art. 12	
Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati	
ı	1

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:	
a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o	
della partita IVA;	
b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;	
c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;	
d) il numero o altro dato identificativo del lotto;	
e) la descrizione del bene;	
f) l'indicazione del referente della procedura;	
g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;	
h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di	
domanda di partecipazione all'incanto;	
i) l'importo versato a titolo di cauzione;	
j) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento	
della cauzione;	
k) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del	
bonifico di cui alla lettera i);	
I) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in	
alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere	
le comunicazioni previste dal presente regolamento;	
m) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste	
dal presente regolamento.	
Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito	
il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese	
di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un	
codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere	

antonosto il codico del paece accognanto, in conformità alle regole tecniche di cui alle	
anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.	
L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software	
realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in	
conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software	
di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del	
gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma	
1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta	
elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'art. 13, comma 4.	
4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la	
vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata	
dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di	
avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della	
Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica	
certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di	
accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta	
è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli	
altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita	
telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata	
autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.	
5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a	
mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo	
2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata	
a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.	

6.	. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di	
СС	opia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati	
so	ono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione	
m	nediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono	
fis	ssate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.	
	Art. 13	
	Modalità di trasmissione dell'offerta	
1.	. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta	
el	lettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata	
	ndicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).	
2.		
	ontiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta	
	lettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle	
	redenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.	
3.		
m	nediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per	
im	nmagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di	
id	dentità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati	
pr	revisti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente	
no	on dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione	
eu	uropea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.	
4.	. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su	
ric	chiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle	
cr	redenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive	
in	un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.	

Art 14	
Art. 14	
Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica	
1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta	
completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del	
Ministero della Giustizia.	
2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo	_
13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre	
centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.	
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento	
testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati	
previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati	
dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).	
4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati	
delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.	
Art. 15	
Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia	
Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica	
preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato	
funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia	
agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di	
pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita	
la pubblicità di cui all'articolo 490 del cpc. Nei casi di cui al presente comma le offerte	
sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è	
iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del	
ı	

giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate	
a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.	
Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia	
non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende	
depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del	
gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere	
la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva	
presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.	
L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file	
criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente:	
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.	
2. CONTENUTO DELL'OFFERTA:	
L'offerta deve quindi riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto	
previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto	
dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare,	
come tutti gli altri, all'offerta telematica:	
a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA,	
il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato	
l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che	
sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato o unito civilmente (v.L.n.76/2016) in	
regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti	
dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai	
genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;	
b) Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata	
la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica	

certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico	
o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.	
L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di	
casella di posta elettronica certificata;	
c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di	
ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Bergamo;	
d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia	
dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nel presente avviso di	
vendita;	
e) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà	
comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione	
(termine NON soggetto a sospensione nel periodo feriale);	
f) l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del	
relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata	
addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto	
pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice	
TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente	
identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non	
dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri	
speciali o trattini);	
g) gli indirizzi previsti agli artt. 4 o 5 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia	
mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo	
procuratore legale che ha effettuato il deposito.	
3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:	

Anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, tutti in forma di	
documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi	
attivi:	
bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela	
dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata), copia	
del documento di identità dell'offerente e del coniuge o unito civilmente in comunione	
legale dei beni; qualora i coniugi intendano formulare un'offerta congiunta di acquisto	
sarà quindi sufficiente che la stessa sia corredata dell'estratto per autentica dell'atto	
di matrimonio o successiva convenzione da cui emerga il regime patrimoniale. In	
alternativa, ove manchi la produzione documentale su indicata, sarà necessario	
produrre la procura rilasciata dal coniuge non sottoscrittore dell'offerta a quelle che ne	
risulti l'unico firmatario, nelle stesse forme esplicitate, di seguito, per l'ipotesi di	
pluralità degli offerenti; qualora, viceversa, il coniuge offerente voglia escludere il bene	
dalla comunione legale dovrà produrre copia della dichiarazione in tal senso dell'altro	
coniuge, autenticata da pubblico ufficiale; qualora l'offerente sia minore di età o	
 incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che	
agisce in suo nome e della relativa autorizzazione;	
procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più	
persone) all'offerente che sottoscrive digitalmente l'offerta e che è il titolare della	
casella di posta elettronica certificata che inoltra al Ministero l'offerta. La procura è	
redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;	
procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblica ufficiale, o conia autentica della procura generale, poll'inetesi di offerta.	
da pubblico ufficiale, o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta	
fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;	

visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della	
persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera	
assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla	
vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale notarile,	
o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, o copia	
autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto	
interno delegato;	
dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.	
4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:	
Esclusivamente con bonifico bancario sul conto corrente intestato a "TRIB. BG. RGE	
377/2023 CAUZIONI", acceso presso B.C.C. BERGAMASCA E OROBICA, filiale di	
Bergamo, IBAN IT 32 Z 08940 11100 0000 00614505, con causale "Asta"; la	
cauzione, pari ad almeno il 10% del prezzo offerto, dovrà essere accreditata tre giorni	
prima (esclusi sabato, domenica e festivi) del giorno di termine ultimo per la	
presentazione dell'offerta ossia ENTRO IL TERMINE DEL 01.07.2024, affinché sia	
consentita la verifica del buon fine dell'accredito.	
5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA:	
Salvo quanto previsto dall'art.571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza	
incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche	
qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.	
6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:	
Le buste telematiche saranno aperte dal delegato, alla presenza eventuale in	
collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non	
intervenuti, dei comproprietari non esecutati, il giorno all'ora sopra indicati; eventuali	
ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo	

di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura,	
verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti	
partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della	
vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio	
delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata	
indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisito	
del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara	
sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo, facendo	
attenzione che questo non ricada di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della	
gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto	
dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora	
vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà	
prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri	_
partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata	
presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione	
finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo	
termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene	
verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della	
procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta,	
sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto	
di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la	
vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore	
d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente	
che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto	
corrente dal quale era stata inviata.	

Si precisa che:	
- in caso di unica offerta, se l'offerta sarà pari o superiore al prezzo base sopra indicato	
si procederà senz'altro all'aggiudicazione all'unico offerente anche qualora lo stesso	
risulti assente all'udienza fissata oppure non si connetta al Portale per la vendita; se	
l'offerta sarà pari o superiore a 3/4 di detto prezzo base, ma inferiore al prezzo base,	
si procederà all'aggiudicazione all'unico offerente ove il Professionista Delegato ritenga	
che non vi siano serie possibilità di conseguire un prezzo superiore disponendo una	
nuova vendita, salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma	
dell'art. 588 c.p.c.: in tal caso il bene verrà assegnato al prezzo base al creditore istante	
a norma degli artt. 588 c.p.c. e ss;	
- in caso di pluralità di offerte, qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state	
proposte più offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, il delegato	
provvederà ad avviare la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la	
modalità asincrona di seguito disciplinata, pronunciando l'aggiudicazione a favore del	
migliore offerente a meno che il prezzo offerto all'esito sia inferiore al valore	
dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero,	
in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da	
individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior	
cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo; infine, la	
priorità temporale di deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore	
al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione;	
- in ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito	
di gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta almeno pari al valore	
dell'immobile come sopra determinato, il bene verrà assegnato al creditore istante a	

norma dell'art. 588 c.p.c.; il Professionista Delegato darà avviso agli offerenti, una	
volta aperte le buste, delle istanze di assegnazione se presentate;	
- saranno dichiarate inefficaci le offerte pervenute oltre le ore 12.00 del giorno stabilito	
per il deposito delle buste, le offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base	
d'asta come sopra stabilito, le offerte non accompagnate da cauzione, le offerte	
presentate da procuratore legale non avvocato.	
7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO:	
In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese	
(non soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato	
nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore	
a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato	
comunque entro detto termine.	
O OFFERTA DED DEDCONA DA NOMINADE.	
8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:	
Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia	
Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia	
Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre	
Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta,	
Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile o rilasciata a mezzo di scrittura	
Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, ovvero copia autentica della procura generale,	
Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC	
Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.	
Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità. 9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN	
Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità. 9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO: Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al	
Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità. 9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO: Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a	
Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità. 9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO: Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al	

terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i	
documenti comprovanti gli eventuali necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza,	
il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla	
presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.	
DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI	
ACCESSORI	
1. salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari	
al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato	
mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il	
termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore,	
entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non soggetto a	
sospensione nel periodo feriale) entro il medesimo termine dovrà essere versato, oltre	
al prezzo, un fondo spese (pari di regola al 15%) dovuto per pagamento delle spese	
connesse al decreto di trasferimento. La quota di tale fondo spese, eccedente il dovuto,	
verrà restituita all'aggiudicatario dopo la definitiva quantificazione delle spese e delle	
imposte effettivamente a carico dello stesso;	
2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso	
ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7	
ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo	
fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel	
termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al	
credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di	
quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale	
somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1);	

l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della	
quietanza rilasciata dall'istituto di credito;	
3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso	
ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado	
sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di	
partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento	
del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito	
mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto	
previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il Giudice	
dell'Esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del	
prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto	
mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del	
contratto di mutuo a rogito dele che le parti mutuante e	
mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a	
garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente	
a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri	
Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di	
trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui	
all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno	
restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la	
procedura;	
4. le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno	
preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi,	
al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto	

complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori)	
comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.	
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE	
Le formalità pubblicitarie previste, a cura dal professionista delegato, sono le seguenti:	
a. la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della	
Giustizia, ove sanno presenti l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita, copia della	
perizia, le planimetrie e congrua documentazione fotografica. La pubblicità sul Portale	
delle Vendite pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente 60 giorni prima della	
data finale fissata per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto;	
b. i siti ulteriori, individuati per la pubblicità ex art.490 II co. c.p.c., in cui la stessa	
documentazione è reperibile, sono:	
www.asteannunci.it,	
www.astalegale.net,	
www.astegiudiziarie.it,	
www.fallcoaste.it	
Il professionista delegato	
RENDE NOTO	
a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano	
(anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6	
giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni,	
servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di	
misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;	
b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per	
vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.	
Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della	

cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici	
ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti,	_
spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore,	
per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in	
perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,	
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;	
c) che per le spese condominiali arretrate e non pagate relative alla unità	_
immobiliare in oggetto, qualora non possano venire soddisfatte dalla procedura	
esecutiva per mancanza dei presupposti di legge, si applica l'art. 63, II comma, c.c.	
secondo cui "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con	
questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente;	
d) che gli immobili oggetto della presente vendita sono esenti dall'obbligo di	
dotazione e allegazione dell'attestato di prestazione energetica in quanto le vendite	_
eseguite nell'ambito del procedimento esecutivo sono esentati dalla disciplina in tema	
di certificazione energetica degli edifici;	
e) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia,	
l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge	
28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno	
2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro	
120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;	
f) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di	
pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;	_
g) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione	
dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a	
carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;	

h) che la partecipazio	one alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal	
compiere le visure ipoteca	rie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile	
all'acquisto;		
	namicai anche relativo alle generalità del coggetto naccive	
	nazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo	
della procedura esecutiva,	possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a	
chiunque vi abbia interesse		
	AVVERTE	
1. che in base a quan	to disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'Esecuzione	
nuò, sentito il debitore, sos	pendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro	
mesi, su istanza di tutti i	creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere	
proposta fino a venti giori	ni prima della scadenza del termine per il deposito delle	
offerte d'acquisito nel casc	o di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima	
dell'incanto;		
2. che, in base a qua	nto disposto dall'art.161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della	
	to solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che	
	•	
abbiano prestato cauzione	ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;	
3. che qualora non vi	enga versata al delegato la somma per il pagamento del	
contributo per la pubblicazi	one sul Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia	
fornita la prova del pagam	ento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione	
non avvenga a causa di ciò	luogo, il Giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.,	
-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
l'estinzione del processo;		
4. che, avvenuta la a	ggiudicazione o l'assegnazione, il custode inizierà ovvero	
continuerà le operazioni di	liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte	
dei legittimati.		
	INFORMA	

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla	
vendita telematica dal Custode e dal Delegato, nonché assistenza per la compilazione	
ed il deposito della offerta dai medesimi soggetti nonché dal Gestore incaricato della	
vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale.	
Gli interessati all'acquisto possono visionare il bene formulando apposita richiesta	
mediante il Portale delle Vendite Pubbliche	
(https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/) che provvederà a contattare il custode	
giudiziario nominato dal Tribunale di Bergamo dott. Ivan Rinaldi con studio in	
Bergamo, Via per Curnasco 52 (mail ivan.rinaldi@strinaldi.com).	
Bergamo, lì 04 maggio 2024	
Il Professionista Delegato	
Dott. Ivan Rinaldi	
(sottoscritto digitalmente)	